


Tabella 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia

Ripartizione per tipologia di impatto finanziario
(dati al 31 dicembre 2012)

Tipologia di Impatto	Numero procedure
Maggiori entrate erariali	8
Minori entrate erariali	3
Minori spese	0
Spese misure ambientali	3
Versamenti Risorse Proprie UE	2
Spese previdenziali	0
Spese impianti telecomunicazione	0
Spese di natura amministrativa	13
Spese recepimento Direttive	2
Spese per rimborsi	1
Totale	31

Grafico 3
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Ripartizione per tipologia di impatto finanziario




1.4. Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2012.

Alla data del 31 dicembre 2012, rispetto alla precedente situazione del 30 settembre 2012, le procedure di infrazione che riguardano l'Italia hanno fatto registrare le seguenti modifiche:

- 12 nuove procedure di infrazione avviate dalla UE;
- 9 vecchie procedure che hanno cambiato fase, nell'ambito dell'iter previsto dal TFUE.
- 19 vecchie procedure archiviate dalle Autorità unionali.

Grafico 4
Procedure di infrazione a carico dell'Italia
Evoluzione della situazione del IV trimestre 2012

**1.4.1. Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia**

In particolare, le nuove procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia riguardano diversi settori economici. I settori "Concorrenza e aiuti di Stato", "Affari interni", "Trasporti", "Salute", "Affari economici e finanziari" contano due nuove procedure ciascuno. Seguono i settori "Tutela dei consumatori" e "Pesca" ciascuno con una sola procedura a testa.

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia quanto segue:

- La procedura 2012/4094 "Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e ai circuiti "tutto compreso"" comporta, per essere superata, l'adozione di diverse misure di rafforzamento del "Fondo nazionale di garanzia", rivolto a tacitare le rivendicazioni dei clienti dei tour operator falliti o comunque insolventi. Uno dei provvedimenti divisati, allo scopo di finanziare il Fondo suddetto, consiste nell'erogazione diretta, in favore dello stesso Fondo, di risorse da parte dello Stato, derivandone un incremento corrispondente della spesa pubblica;

- La procedura 2012/2202 “Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”. Con tale procedura, la Commissione chiede l’attuazione, da parte dello Stato italiano, dell’obbligo sancito all’art. 5 della Decisione 2000/394/CE, avente ad oggetto il recupero, da parte dello Stato italiano stesso, degli “aiuti di Stato” concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese ubicate nei territori di Venezia e Chioggia. Il superamento di tale procedura impone che allo Stato italiano vengano ritrasferiti gli aiuti predetti, con la conseguenza, positiva per il bilancio pubblico, di un aumento delle entrate;
- La procedura 2012/2201 “Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”. Con tale procedura, la Commissione agisce per l’attuazione, da parte dell’Italia, degli obblighi di cui all’art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo impone il rientro, presso le casse dello Stato, di aiuti pubblici - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. Il superamento della procedura in questione, pertanto, comportando il recupero da parte dello Stato di finanziamenti già elargiti alle imprese, determinerebbe l’effetto positivo di un aumento delle pubbliche entrate.

Nella Tabella che segue viene riportato l’elenco delle nuove procedure avviate dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2012, per ciascun settore economico di riferimento.

Tabella 5
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi avviati nel IV trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Tutela dei consumatori 2012/4094</i>	Cattivo recepimento della Direttiva 90/314/CEE relativa ai viaggi, vacanze e ai circuiti “tutto compreso”	MM	Sì
<i>Concorrenza e aiuti di Stato 2012/2202</i>	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09	Sì
<i>Concorrenza e aiuti di Stato 2012/2201</i>	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì
<i>Affari interni 2012/2189</i>	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	MM	No
<i>Trasporti 2012/2165</i>	Cattiva attuazione della normativa sul Cielo unico europeo. Regolamento n. 2150/2005	MM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase	Impatto Finanziario
<i>Affari economici e finanziari 2012/0434</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica la Direttiva 2000/75/CE, per quanto riguarda la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini	MM	No
<i>Affari interni 2012/0433</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile	MM	No
<i>Salute 2012/0432</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/84/UE del Consiglio, del 20 settembre 2011, che modifica la Direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III	MM	No
<i>Trasporti 2012/0431</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2011/75/UE della Commissione, del 2 settembre 2011, recante modifica della Direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo	MM	No
<i>Salute 2012/0372</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2010/84/UE del Parlamento e del Consiglio, del 15 dicembre 2012, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la Direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano	MM	No
<i>Affari economici e finanziari 2012/0371</i>	Mancato recepimento della Direttiva 2010/73/UE del Parlamento e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle Direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato	MM	No
<i>Pesca 2009/2268</i>	Stipula di alcuni accordi in materia di pesca con Libia, Tunisia ed Egitto	MM	No

1.4.2. Le procedure che hanno modificato fase nel IV trimestre 2012

Nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2012, le procedure di infrazione che hanno fatto registrare degli aggiornamenti, passando da una fase all'altra dell'iter previsto dal Trattato, sono complessivamente 9. In particolare:

- 2 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di messa in mora complementare;
- 7 procedure sono transitate dalla fase di messa in mora a quella di parere motivato, che rappresenta uno stadio avanzato della fase pre - contenziosa;

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti finanziari di tali procedure, si evidenzia che 2 di esse presentano un'incidenza finanziaria sul bilancio pubblico, rispettivamente nei seguenti termini:

- La procedura n. 2011/4175 “Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco”. Con tale procedura, la Commissione sostiene che gli artt. 7 e 14 della Direttiva 2011/64/UE, nonché gli scopi generali sottesi ad essa Direttiva, risultano contraddetti dalla normativa di cui all’art. 39 octies del Decreto Legislativo del 26/10/95, n. 504, modificato dal D. Lgs. n. 90/2010. Tale disciplina nazionale, infatti, prevede che gli scambi – aventi ad oggetto classi di tabacchi e sigarette, di prezzo inferiore a quello della classe, comprensiva di prodotti affini, più richiesta sul mercato italiano - siano affetti da un’imposta più gravosa, di quella applicata agli scambi relativi al prodotto tabacchiero che i consumatori interni gradiscono di più. Poiché quest’ultimo prodotto viene realizzato da imprese italiane, mentre l’altro proviene principalmente da altri Stati UE, la Commissione ritiene che la discriminazione fiscale prevista dalla legge italiana penalizzi indebitamente la merce transfrontaliera, rendendola più costosa. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del principio della “libera circolazione delle merci”, realizzate in uno Stato membro, nel territorio di un altro Stato membro. Il superamento della presente procedura, quindi - comportando il riallineamento dell’imposta sul prodotto straniero al livello di quella, di minore importo, incidente il prodotto italiano dello stesso tipo - determina una diminuzione delle pubbliche entrate;
- La procedura n. 2010/2124 “Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro”. Con tale procedura, la Commissione contesta la mancata applicazione, ai lavoratori a tempo determinato del settore scuola, della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come attuata dall’art. 5 del Decreto Legislativo 368/2001. Il superamento della presente procedura, quindi, implica l’applicazione, anche ai suddetti lavoratori, della clausola n. 5 di cui sopra, come attuata dalla menzionata normativa italiana. Pertanto, i lavoratori, di cui si tratta, debbono essere considerati a tutti gli effetti “a tempo indeterminato”, con il trattamento economico e giuridico più oneroso, che ne deriva per la Pubblica Amministrazione. Ne consegue un aumento della spesa pubblica.

Tabella 6
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi che hanno cambiato fase nel IV trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
Ambiente 2012/2054	Mancato recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	PM	No
Ambiente 2012 /0281	Mancato recepimento della Direttiva 2010/79/UE della Commissione, del 19 novembre 2010, sull’adeguamento al progresso tecnico dell’allegato III della Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili	PM	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Fase attuale	Impatto finanziario
<i>Fiscalità e dogane 2011/4175</i>	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì
<i>Libera circolazione delle merci 2011/4030</i>	Commercializzazione dei sacchetti di plastica	MMC	No
<i>Ambiente 2011/2218</i>	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	PM	No
<i>Ambiente 2011/2217</i>	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	PM	No
<i>Ambiente 2011/2215</i>	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali 2010/4227</i>	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	PM	No
<i>Lavoro e affari sociali 2010/2124</i>	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro	MMC	Sì

1.4.3. Procedure archiviate nel IV trimestre 2012

La Commissione europea, qualora ravvisi il superamento delle situazioni di illegittimità rilevate, procede all'archiviazione delle procedure di infrazione degli Stati membri.

Tale superamento è stato l'effetto, in alcuni casi, dell'adozione di veri e propri atti normativi finalizzati a superare i rilievi comunitari. In altri casi, l'archiviazione delle procedure può avvenire per effetto dei chiarimenti e/o degli elementi aggiuntivi forniti alla Commissione europea da parte delle Autorità nazionali.

Talvolta i provvedimenti interni adottati da uno Stato membro, ai fini del superamento di una procedura, sono fonte di effetti finanziari destinati ad incidere, in prosieguo di tempo, sul bilancio dello Stato. Pertanto, anche in relazione alle procedure archiviate, è consentito in taluni casi ipotizzare un impatto per la finanza pubblica.

Nel IV trimestre del 2012, la Commissione europea ha archiviato 19 procedure riguardanti l'Italia.

Nel caso di specie, risultano tuttora foriere di effetti finanziari per il bilancio dello Stato le seguenti procedure:

- La procedura n. 2008/4387 “Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio”. Ai fini del superamento di tale procedura – in cui si contestava che i traffici marittimi Italia-UE fossero sottoposti ad un’imposizione fiscale più penetrante, rispetto a quelli interni al territorio marittimo italiano – è stata emanata la Legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. L’art. 84 di detta Legge assoggetta i traffici marittimi dell’Italia, con gli altri Stati UE, alla più leggera tassazione già riservata agli scambi interni al territorio marittimo nazionale. L’eliminazione della “tassa di ancoraggio aggiuntiva” potrebbe implicare la perdita di circa 13 milioni di euro l’anno, mentre la riduzione della “tassa portuale” potrebbe decurtare il gettito fiscale di circa 19 milioni di euro all’anno;
- La procedura n. 2003/4826 “Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000”. Con tale procedura, si contestava che un operatore italiano avesse indebitamente goduto di un regime doganale di favore, senza che ne sussistessero i presupposti. Ciò in deroga all’art. 8 della Decisione 2000/597/CE e agli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del Regolamento 1150/2000. Il superamento della procedura, pertanto, ha comportato il versamento al bilancio UE dei prelievi doganali indebitamente disapplicati, per € 22.730.826,29 in linea capitale ed € 75.994.014,02 in conto di interessi.

Tabella 7
Procedure di infrazione a carico dell’Italia
Casi archiviati nel IV trimestre 2012

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
<i>Trosporri</i> 2008/4387	Normativa italiana sulle tasse portuali nel trasporto marittimo di cabotaggio	Si
<i>Solute</i> 2012/0238	Mancato recepimento della Direttiva 2011/71/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il creosoto come principio attivo nell’allegato I della Direttiva	No
<i>Salute</i> 2012/0283	Mancato recepimento della Direttiva 2011/67/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’abamectina come principio attivo nell’allegato I della Direttiva	No
<i>Trosporri</i> 2011/1150	Mancato recepimento della Direttiva 2010/62/UE della Commissione dell’8 settembre 2010 che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le Direttive 80/720/CEE, 86/297/CEE, 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali	No
<i>Trasporti</i> 2012/0078	Mancato recepimento della Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa all’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi	No
<i>Salute</i> 2012/0079	Mancato recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, relativa alla definizione di un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale	No

Estremi procedura	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	in attuazione della Direttiva 98/24/CE che modifica la Direttiva 2000/39/CE	
<i>Fiscalità e dogane</i> 2012/0080	Mancato recepimento della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure	No
<i>Agricoltura</i> 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	No
<i>Trasporti</i> 2012/0082	Mancato recepimento della Direttiva 2010/68/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 recante modifica della Direttiva 96/98/CE relativa all'equipaggiamento marittimo	No
<i>Ambiente</i> 2012/0196	Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	No
<i>Salute</i> 2012/0282	Mancato recepimento della Direttiva 2011/66/UE della Commissione, del 1° luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Salute</i> 2012/0284	Mancato recepimento della Direttiva 2011/69/UE della Commissione, del 1° Luglio 2011, recante modifica della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'imidacloprid come principio attivo nell'allegato I della Direttiva	No
<i>Trasporti</i> 2011/0851	Mancato recepimento della Direttiva 2010/36/UE della Commissione del 1° giugno 2010 che modifica la Direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri	No
<i>Fiscalità e dogane</i> 2003/4826	Risorse proprie. Rilascio di autorizzazione irregolare alla creazione e gestione di magazzini doganali privati negli anni 1997-2000.	Si
<i>Energia</i> 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	No
<i>Energia</i> 2011/0849	Mancato recepimento della Direttiva 2010/30/UE del Parlamento e del Consiglio del 19 maggio 2010 relativa all'indicazione del consumo di energia e altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante etichettatura e informazioni uniformi sui prodotti.	No
<i>Lavoro e affari sociali</i> 2010/4130	Restrizioni all'attività di consulenti del lavoro	No
<i>Trasporti</i> 2012/0237	Mancato recepimento della Direttiva 2011/15/UE della Commissione recante modifica della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale	No
<i>Salute</i> 2012/0286	Mancato recepimento della Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.	No

CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

2.1 Cenni introduttivi

L'istituto del rinvio pregiudiziale rappresenta l'atto introduttivo di un giudizio di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con natura "incidentale". Esso, infatti, si innesta sul tronco di altro procedimento giudiziario, definito "principale" e pendente di fronte alle Autorità giurisdizionali interne di uno Stato membro.

Qualora un giudice di uno Stato membro ritenga che al giudizio di cui è investito debba essere applicata una norma comunitaria sulla cui interpretazione sussista un dubbio, l'art. 267 TFUE prevede che il giudizio debba essere sospeso e la questione controversa demandata alla Corte di Giustizia, affinchè provveda all'esegesi della disciplina in oggetto e sciolga le perplessità del giudice nazionale.

Lo stesso rinvio alla Corte di Giustizia è prescritto ove il giudice del giudizio principale avanzi dubbi relativi non all'interpretazione, ma alla validità, cioè conformità ai Trattati, della norma emanata dalle Autorità comunitarie investite di potere normativo.

Se il giudizio in ordine al quale si impone l'applicazione della norma comunitaria controversa pende di fronte ad un giudice interno le cui decisioni non sono più impugnabili in base all'ordinamento nazionale (come la Corte Suprema di Cassazione, il Consiglio di Stato, ecc.), il rinvio alla Corte di Giustizia è obbligatorio. Qualora, invece, sia competente per il giudizio un magistrato le cui sentenze sono sottoposte ad impugnazione, il rinvio è facoltativo.

Lo strumento del rinvio pregiudiziale, implicando la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea, garantisce un'applicazione uniforme del diritto in tutta l'area UE, contribuendo all'attuazione progressiva di un quadro ordinamentale comune a tutti i Paesi membri.

Il dispositivo delle sentenze rese dalla Corte di Giustizia a definizione di un rinvio pregiudiziale deve quindi essere applicato al caso controverso, sia dallo stesso giudice nazionale che ha proposto il rinvio, sia dagli altri giudici nazionali chiamati a definire la controversia nei gradi successivi del giudizio. Peraltro, tutti i giudici nazionali e degli altri Paesi membri, investiti di cause diverse, ma con oggetto analogo a quello su cui verteva il pronunciamento della Corte, debbono tener conto del precedente di cui si tratta, non potendo adottare soluzioni differenti da quella approntata dalla suprema Autorità giurisdizionale europea. Sotto tale profilo, è possibile affermare che i pronunciamenti della Corte siano dotati di una forza vincolante prassimamente a quella che si riconosce alle decisioni giudiziarie nei sistemi di common law.

Nell'ambito della presente trattazione, vengono presi in considerazione i pronunciamenti (sentenze, ovvero altri tipi di statuzioni come le ordinanze) della Corte di Giustizia su questioni controverse riguardanti l'interpretazione delle norme unionali, mentre non sono trattate le decisioni della Corte in merito alla validità delle stesse norme.

Nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2012, la Corte si è pronunciata su 18 casi, di cui 6 relativi a rinvii pregiudiziali avanzati da giudici italiani. I residui 12 casi riguardano rinvii proposti da Autorità giudicanti di altri Paesi dell’Unione europea, su questioni di interesse anche dell’Italia.

2.2 Casi proposti da giudici italiani

Sono 6 i pronunciamenti della Suprema Corte europea, nell’arco del IV trimestre 2012, in ordine a rinvii pregiudiziali esperiti da giudici italiani.

Dei casi suddetti, presenta ricadute finanziarie sul bilancio pubblico la seguente sentenza concernente le cause pregiudiziali riunite, dalla causa C-302/11 alla causa C-305/11:

- La sentenza da C-302/11 a C-305/11: “Interpretazione delle clausole 4 e 5 dell’allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”: con tale pronunciamento, la Corte UE ha ritenuto incompatibile, con la clausola 4 dell’allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la normativa italiana di cui all’art. 1, co. 519, della Legge Finanziaria 2007 e di cui all’art. 75, co. 2, del Decreto Legge n. 112/2008, laddove questi ultimi atti hanno previsto l’assunzione “a tempo indeterminato” di un certo numero di lavoratori dell’AGCOM già assunti “a tempo determinato”, senza ammettere tuttavia che, ai fini del computo dell’anzianità di servizio degli stessi lavoratori, venisse preso in considerazione anche il pregresso periodo di ingaggio “a termine”. Secondo la Corte UE, ciò contrasterebbe con la previsione di cui alla suddetta clausola 4 dell’allegato alla Direttiva, in base alla quale il lavoratore a tempo determinato non può subire un trattamento deteriore rispetto a quello riservato al lavoratore a tempo indeterminato “equivalente”, segnatamente per quanto concerne la valutazione dell’anzianità di servizio. Il superamento del contrasto con la disciplina UE, dunque, suppone che il giudice nazionale accordi ai lavoratori AGCOM, agenti in giudizio, il riconoscimento dei periodi “a termine” ai fini del calcolo dell’anzianità lavorativa, con tutte le maggiorazioni retributive annesse.

Ne deriva, conseguentemente, un aumento della spesa pubblica.

2.3 Casi proposti da giudici stranieri

Nel IV trimestre 2012 risultano n. 12 casi di pronunciamenti su rinvii pregiudiziali avanzati da giudici di altri Stati UE, con i settori “Fiscalità e dogane”, “Giustizia”, “Libera circolazione delle persone” che contano 2 casi ciascuno, seguiti dai settori “Affari economici e finanziari”, “Appalti”, “Concorrenza e aiuti di Stato”, “Libera prestazione dei servizi”, “Trasporti” e “Tutela del consumatore” con 1 caso cadauno.

Da tali pronunciamenti, a cui è interessata anche l’Italia per la valenza che gli stessi possono assumere in eventuali contenziosi futuri con l’UE, non dovrebbero derivare effetti finanziari.

Nella Tabella che segue, viene riportato l’elenco dei rinvii pregiudiziali oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia nel IV trimestre del 2012.

Tabella 8
Rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE
(dati al 31 dicembre 2012)

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 27/11/12 Causa C-370/12 (Irlanda)	Meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'Euro – Decisione 2011/199/UE – Modifica dell'articolo 136 TFUE – Validità – Articolo 48, paragrafo 6, TUE – Procedura di revisione semplificata – Trattato MES – Politica economica e monetaria – Competenza degli Stati membri (Affari economici e finanziari)	No
Sentenza del 29/11/12 Cause C-182/11 e C-183/11 (Italia)	Appalti pubblici di servizi – Direttiva 2004/18/CE – Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un'entità affidataria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi – Insussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto dell'Unione (affidamento cosiddetto "in house") – Entità affidataria controllata congiuntamente a più enti locali territoriali – Presupposti di applicabilità dell'affidamento "in house" (Appalti)	No
Sentenza del 04/10/12 Causa C-502/11 (Italia)	Appalti pubblici di lavori – Direttiva 93/37/CEE – Principi di parità di trattamento e di trasparenza – Ammissibilità di una normativa che limita la partecipazione delle gare d'appalto alle società che esercitano un'attività commerciale, con esclusione delle società semplici (Appalti)	No
Sentenza del 19/12/12 Causa C-159/11 (Italia)	Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, lettere a) e d), e 28, nonché dell'allegato II, categorie nn.ri 8 e 12, della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Attribuzione senza gara di appalto – Prestazione di servizio consistente nello studio e nella valutazione della vulnerabilità sismica di diversi ospedali – Contratti conclusi tra due amministrazioni pubbliche, delle quali un'università come prestatore di servizi – Contratti a titolo oneroso con corrispettivo non superiore ai costi sostenuti (Appalti)	No
Sentenza del 13/12/12 Causa C-465/11 (Polonia)	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Direttiva 2004/17/CE – Articoli 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4 – Appalti pubblici – Settore dei servizi postali – Criteri di esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto – Errore grave nell'esercizio dell'attività professionale – Tutela dell'interesse pubblico (Appalti)	No
Sentenza del 13/12/12 Causa C-226/11 (Francia)	Interpretazione dell'art. 101, n. 1, TFUE e dell'art. 3, n. 2, del Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato – Rapporto tra gli artt. 101 e 102 TFUE e le disposizioni nazionali in materia di concorrenza – Possibilità, per i giudici e le Autorità nazionali garanti della concorrenza, di perseguire e sanzionare un'intesa atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non supera le soglie di quote di mercato stabilite dalla Commissione – (Concorrenza e aiuti di Stato)	No
Sentenza del 13/12/12 Causa C-560/11 (Italia)	Interpretazione dell'art. 17, n. 2, lett. a) della sesta Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Detrazione dell'imposta pagata a monte – Strutture sanitarie pubbliche o private che esercitano un'attività esente (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza dell' 08/12/12 Causa C-438/11 (Germania)	Codice doganale comunitario – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) – Recupero dei dazi all'importazione – Legittimo affidamento – Impossibilità di verificare l'esattezza di un certificato d'origine – Nozione di "certificato basato su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore" – Onere	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
	della prova – Sistema di preferenze tariffarie generalizzate (Fiscalità e dogane).	
Sentenza del 06/12/12 Causa C-285/11 (Bulgaria)	Artt. 14, 62, 63, 167, 168 e 178 della Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di Imposta sul valore aggiunto (Fiscalità e dogane)	No
Sentenza dell' 08/12/12 Causa C-438/11 (Germania)	Interpretazione degli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 15 e 16 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché dell'art. 4, n. 3, TUE – Normativa nazionale che prevede un'ammenda compresa tra gli EUR 5.000 e gli EUR 10.000 per lo straniero che faccia ingresso o soggiorni in modo irregolare nel territorio nazionale – Ammissibilità del reato di permanenza irregolare – Ammissibilità, come sanzione sostitutiva dell'ammenda, dell'espulsione immediata per un periodo di almeno cinque anni, o di una pena restrittiva della libertà personale (“permanenza domiciliare”) – Obblighi degli Stati membri in pendenza del termine per il recepimento di una Direttiva (Giustizia)	No
Sentenza del 19/12/12 Causa C-325/11 (Polonia)	Regolamento CE n. 1393/2007 – Notificazione o comunicazione degli atti – Parte domiciliata nel territorio di un altro Stato membro – Rappresentante domiciliato nel territorio nazionale – Insussistenza – Atti giudiziari versati nel fascicolo di causa – Presunzione di conoscenza (Giustizia)	No
Sentenza del 18/10/12 Cause da C-302/11 a C-305/11 (Italia)	Interpretazione delle clausole 4 e 5 dell’allegato alla Direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Normativa nazionale che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che già lavorano presso di esse con contratti a tempo determinato, con deroga al principio dell’assunzione dei dipendenti pubblici tramite concorso – Mancata presa in considerazione dell’anzianità acquisita sulla base del precedente contratto a tempo determinato, anche qualora il rapporto di lavoro non sia mai stato interrotto (Lavoro e affari sociali)	Sì
Sentenza del 18/10/12 Causa C-385/10 (Italia)	Libera circolazione delle merci – Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente – Rivestimenti interni dei camini e delle canne fumarie – Assenza di una marcatura di conformità CE – Commercializzazione esclusa (Libera circolazione delle merci)	No
Sentenza del 08/11/12 Causa C-40/11 (Germania)	Articoli 20 TFUE e 21 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 51 – Direttiva 2003/109/CE – Cittadini di paesi terzi – Diritto di soggiorno in uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Cittadini di paesi terzi, familiari di cittadini dell’Unione – Cittadino di un paese terzo che non accompagna né raggiunge un cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante e che risiede nello Stato membro di origine di quest’ultimo – Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo nello Stato membro di origine di un cittadino che soggiorna in un altro Stato membro – Cittadinanza dell’Unione – Diritti fondamentali (Libera circolazione delle persone)	No
Sentenza del 06/12/12 Cause C-356/11 e C-357/11 (Finlandia)	Art. 20 TFUE – Negazione del permesso di soggiorno (Libera circolazione delle persone)	No

Estremi sentenza	Tipo di violazione	Impatto Finanziario
Sentenza del 18/10/12 Causa C-498/10 (Paesi Bassi)	Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Ritenuta alla fonte dell'imposta sui compensi, che deve essere effettuata, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi residente sul territorio nazionale, sul compenso dovuto ad un prestatore di servizi residente in un altro Stato membro – Assenza di un siffatto obbligo nel caso di un prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro (Libera prestazione dei servizi)	No
Sentenza del 04/10/12 Causa C-22/11 (Paesi Bassi)	Art. 5 n. 3 del Regolamento n. 261/2004 – Negato imbarco su un volo. Cancellazione di un volo a causa di uno sciopero nell'aeroporto di partenza – Riorganizzazione dei voli successivi al volo cancellato – Diritto alla compensazione pecunaria dei passeggeri di tali voli (Trasporti)	No
Sentenza del 18/10/12 Causa C-428/11 (Regno Unito)	Punto 31 dell'allegato I della Direttiva del P.E. e del Consiglio n. 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori. Pratica che consiste nel comunicare a un consumatore la vincita di un premio e nel proporgli diverse modalità per reclamarlo e che obbliga detto consumatore a sopportare un determinato costo, che varia a seconda della modalità scelta (Tutela dei consumatori)	No

CAPITOLO III - AIUTI DI STATO

3.1 Cenni introduttivi

Nella prospettiva della realizzazione del mercato comune europeo, l'art. 107 TFUE (già art. 88 TCE) impone agli Stati membri di non adottare misure di aiuto finanziario al settore delle imprese, suscettibili di alterare la concorrenza ed il regolare funzionamento dei meccanismi del mercato unico.

A tal fine, è previsto che le misure di sostegno al settore privato pianificate dalle Autorità nazionali siano preventivamente notificate alla Commissione europea, in modo da consentirne l'esame di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

A seguito di tale esame, qualora la Commissione ravvisi un'incompatibilità degli aiuti, promuove un procedimento che prende avvio con un'indagine formale, nel corso della quale vengono approfonditi, d'intesa con le Autorità nazionali, i contenuti e la portata delle misure finanziarie in questione.

Al termine di tale disamina, la Commissione emette una decisione, che, alternativamente, può dichiarare la legittimità dell'aiuto, ovvero la sua incompatibilità con la normativa UE, con conseguente richiesta di non procedere all'erogazione delle risorse, ovvero al loro recupero, nel caso di erogazione già effettuata.

In presenza di un regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, se lo Stato membro non provvede all'adozione delle misure correttive, la Commissione presenta ricorso alla Corte di Giustizia per la trattazione giudiziale della controversia.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia si pronunci nel senso dell'illegittimità degli aiuti, ma lo Stato membro non esegua comunque il dovuto recupero, la Commissione – sulla base della mancata esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia – applica le disposizioni previste dall'art. 260 TFUE. Esse implicano, in ultima istanza, l'ulteriore ricorso alla Corte per l'emissione di una sentenza che accerti l'illegittimità del comportamento e abbia anche un contenuto sanzionatorio nei confronti dello Stato membro.

Ai fini della presente esposizione, i casi relativi ad "Aiuti di Stato" per i quali le Autorità comunitarie hanno formulato rilievi nei confronti dell'Italia ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE (già artt. 87 e 88 TCE), sono stati divisi in tre tipologie:

- avvio di indagine formale della Commissione europea rivolta a valutare la compatibilità o meno degli aiuti con i principi del libero mercato;
- adozione della decisione della Commissione UE di recupero degli importi già eventualmente corrisposti;
- ricorsi avanti alla Corte di Giustizia per l'emanazione di una sentenza che dichiari l'inottemperanza dello Stato alla decisione di recupero della Commissione.

3.2 Procedimenti di indagine formale

Alla data del 31 dicembre 2012, risultano nella fase interlocutoria dell'indagine formale 19 casi di aiuti di stato, nei cui confronti la Commissione non ha ancora formulato alcun giudizio di compatibilità con i principi dei Trattati, ma ha assunto la mera decisione di attivare un'inchiesta, in esito alla quale si pronuncerà sull'ammissibilità delle erogazioni pubbliche sottoposte al suo esame.

La Tabella che segue elenca i procedimenti di indagine preliminare avviati nei confronti dell'Italia, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2012.

Tabella 9
Aiuti di Stato – Procedimenti di indagine formale
Dati al 31 dicembre 2012

Numero	Oggetto
C 29/2001	Misure in favore della pesca a seguito dell'aumento dei prezzi dei carburanti
C 18/2004	Aiuti al settore della pesca a seguito di calamità naturali (Sicilia)
C 37/2007	Presunti aiuti di Stato concessi a e all'aeroporto di Alghero a favore di Ryanair e altri vettori aerei
C 35/2009	Misure a favore dell'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura
C 14/2010	SEA Handling
C 17/2010	FIRMIN Srl (Legge Provinciale Trento)
C 20/2010	Società SOGAS (società gestione Aeroporti regione Calabria)
C 26/2010	Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici
SA 23425	SACE BT
SA 32014 SA 32015 SA 32016	Privatizzazione Gruppo Tirrenia (CAREMAR /SAREMAR/TOREMAR possibili aiuti di Stato sotto forma di compensazioni per OSP)
SA 33037	SIMET– compensazioni trasporto stradale - SIEG
SA 33412 (2012/C)	PROROGA ECOBONUS (LOGISTICA E POTENZIAMENTO INTERMODALITA')
SA 33063	TRENTINO NGA Investimenti banda larga
SA 33413	Presunti aiuti illegali a DELCOMAR
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo
SA 33083	Vantaggi fiscali per compensare danni terremoto 1990 Sicilia e altre calamità naturali
SA 33424	Progetto integrato CCS SULCIS